

<b>DELIBERAZIONE N. 576 DEL 30/06/2025</b>	
<b>OGGETTO:</b> STIPULA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DELLA DOTT.SSA FRANCESCA FU	
Esercizi/o e conto . Centri/o di costo . - <b>Importo presente Atto: € .</b> - <b>Importo esercizio corrente: € .</b> Budget - <b>Assegnato: € -</b> - <b>Utilizzato: € -</b> - <b>Residuo: € -</b> Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: <b>Giovanna Evangelista</b>	<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>  <b>UOC Affari Generali</b>  Il Dirigente Responsabile  <b>Massimiliano Gerli</b>    Responsabile del Procedimento  <b>Giulia Colucci</b>  L'Estensore  <b>Giulia Colucci</b>  Proposta n° DL-506-2025
<b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b>  Positivo  Data 26/06/2025  IL DIRETTORE SANITARIO f.f. <b>Costanza Cavuto</b>	<b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>  Positivo  Data 25/06/2025  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO <b>Massimo Armitari</b>
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. <b>Giovanni Blandino</b> data 13/06/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG <b>Maria Concetta Fagnoli</b> data 24/06/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: CONVENZIONE	

***Il Dirigente della UOC Affari Generali***

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)*”;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs. N. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università;
- Premesso che l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- che il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione nonché disciplina le modalità di svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e dei tirocini dei medici in formazione specialistica da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola;
- che l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane "devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale";
- che gli IFO sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità definiti dal sopraindicato D.I.;
- Considerato che il sopracitato D.I. stabilisce che l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio può essere svolta da parte del medico in formazione presso strutture sanitarie italiane e che, a tal fine, è necessario stipulare apposite Convenzioni e redigere i relativi Piani formativi individuali;

- Tenuto conto che l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con nota prot. n. 6305 del 23 Aprile 2025 ha chiesto agli IFO l'attivazione di un periodo di formazione esterna per la specializzanda Dott.ssa Francesca Fu iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica della predetta Università per il periodo dal 1/09/2025 AL 30/11/2025;
- Considerato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che l'attività della tirocinante non è mai sostitutiva del personale di ruolo;
- Rilevato che tutte le attività riferite al progetto individuale formativo agli atti della UOC Affari Generali saranno seguite dalla Dott.ssa Francesca Piludu, Dirigente Medico presso la UOC di Radiologia, per gli IFO e dal Dott. Eliseo Picchi per l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
- Dato atto che il periodo di formazione specialistica extra rete avrà durata di tre mesi a decorrere dal 1 Settembre 2025 e con termine il 30 Novembre 2025;
- Ritenuto opportuno stipulare la convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete della Dott.ssa Francesca Fu (Allegato 1), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Atteso che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questi Istituti;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

**Propone**

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare l'accordo tra gli IFO e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete della Dott.ssa Francesca Fu (Allegato 1) che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che l'accordo avrà una durata di 3 mesi corrispondente al periodo di tirocinio con decorrenza dal 1 Settembre 2025 e con termine il 30 Novembre 2025;

La Direzione Medica, la UOC di Radiologia e la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**Il Dirigente della UOC Affari Generali**

**Massimiliano Gerli**

## Il Direttore Generale

- Visto            il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista            la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto            il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto            l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto            l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù        dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto     che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto            il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

## Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*STIPULA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DELLA DOTT.SSA FRANCESCA FU*” e di renderla disposta.

**Il Direttore Generale**

**Dott. Livio De Angelis**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA RETE  
FORMATIVA PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

**FRA**

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", d'ora in poi denominato "soggetto promotore", P.I. 02133971008 - C.F. 80213750583, con sede in Roma Via Cracovia n. 50 (CAP 00133), nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica Prof. Francesco Giuseppe Garaci, con sede legale in Roma, Via Montpellier n. 1, autorizzato alla firma della presente convenzione giuste delibere del Senato Accademico in data 19 marzo 2019 e del Consiglio di Amministrazione in data 02 aprile 2019;

**E**

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", C.F. 02153140583, P.I. 01033011006, con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi n. 53 (CAP 00144), rappresentato dal Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;

**PREMESSO**

- che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- che il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e recante: "Attuazione della Direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle Direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche ed integrazioni;
- che il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche ed integrazioni;
- che il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di

specializzazione di area sanitaria di cui al precedente D.I. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3;

- che il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti ed indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- che con D.I. n. 402/2017, il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate Convenzioni e redatti Piani formativi individuali

### **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi del D.I. n. 402/2017, Allegato 1, il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica nella seduta del **12/05/2025** ha autorizzato la Dott.ssa Francesca Fu a svolgere dal 01/09/2025 al 30/11/2025 un periodo di formazione specialistica presso il Dipartimento di Radiologia;
- che il Soggetto Ospitante dichiara:
  - di non far parte delle reti formative di altri Atenei;
  - di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;
- che gli IFO sono contrattualizzati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- che gli IFO hanno concesso il nulla osta alla frequenza della Dott.ssa Francesca Fu presso le proprie strutture;

### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### ***Art. 1 - Premesse***

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

### ***Art. 2 - Tirocinante***

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Radiologia, la Dott.ssa Francesca Fu, medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università di Tor Vergata, d'ora in poi denominato "Tirocinante", ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

#### ***Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire***

*-Acquisire competenze specifiche per la refertazione sull'anatomia e fisiopatologia del distretto testa-collo.*

*-Migliorare conoscenze di imaging TC e RM in ambito del distretto testa-collo*

#### ***Piano delle attività formative del periodo di formazione***

*1) Redazione di almeno 60 referti di esami TC e RM del distretto testa-collo, suddivisi come segue:*

*a) c.a. 30 referti di TC (massiccio facciale, seni paranasali, rocche petrose).*

*b) c.a. 30 referti di RM (collo, cavo orale, laringe).*

*2) Discussione di almeno 25 casi clinici complessi con i tutor, con particolare attenzione alla diagnostica oncologica.*

#### ***Sede e denominazione della Unità organizzativa o struttura assimilata***

*-Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi n. 53 – Roma*

*-Dipartimento di Radiologia*

#### ***Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative***

*-Attività in autonomia protetta*

*- Tutor Aziendale IFO: Dott.ssa Francesca Piludu*

*- Tutor Aziendale Universitario: Dott. Eliseo Picchi*

### ***Art. 3 - Durata tirocinio***

L'attività di tirocinio disciplinata dal presente accordo si svolgerà dal 01/09/2025 al 30/11/2025 presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO.

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante, considerato il limite di 18 (diciotto) mesi.

Il tirocinante, così come previsto dalla normativa vigente, non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

#### ***Art. 4 - copertura assicurativa***

Le spese derivanti dalle coperture assicurative, di cui all'art. n. 41 del D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., sono a carico dello specializzando.

Durante il periodo di formazione, inoltre, l'attività svolta dallo specializzando è coperta da polizza RCT, in vigore presso gli IFO, per eventuali danni arrecati a terzi.

#### ***Art. 5 - Certificazione conclusiva***

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) rilasceranno la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione, redatta secondo lo schema allegato (All. 1).

#### ***Art. 4 - Obblighi dello specializzando***

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Piano formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor del Soggetto Ospitante;
- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso il Soggetto Ospitante;
- frequentare le strutture del Soggetto Ospitante, così come previste nel presente accordo e/o individuate nel Piano formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Qualora si verificassero, da parte dello specializzando comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, quest'ultimo può sospendere ed interrompere lo svolgimento del periodo di formazione fornendone comunicazione scritta alla Scuola.

#### ***Art. 9 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio***

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'Ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

### *Art. 5 - Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

L'Università si impegna a garantire la formazione generale e la formazione specifica sulla sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e all'Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011 e ss.mm.ii.

Il Soggetto Ospitante si impegna ad applicare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare, alla Dott.ssa Francesca Fu verranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica, sulla propria organizzazione della sicurezza e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività svolta, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Soggetto Ospitante, custodito presso quest'ultimo in base al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Soggetto Ospitante garantisce la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività di tirocinio, che il tirocinante è tenuto ad utilizzare secondo le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio formativo.

Il tirocinante dovrà ricevere informazioni relative al Preposto per la sicurezza afferente al reparto di Radiologia Diagnostica, al Dirigente nonché alle altre figure previste espressamente dall' art. 2 del D.Lgs 81/2008 dell'Università, a cui spettano gli obblighi della tutela della sua salute e sicurezza così come declinati dal D. Lgs. 81/2008.

Il Soggetto Ospitante garantisce, attraverso il Servizio di Medicina del Lavoro e secondo le procedure aziendali, la sorveglianza sanitaria eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio e lo specializzando è tenuto a sottoporsi agli accertamenti sanitari e periodici previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria adottato del Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante garantisce, attraverso il Servizio di Sorveglianza Fisica degli IFO e secondo le procedure aziendali, la sorveglianza medica del "personale esposto" a radiazioni ionizzanti

eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio e lo specializzando è tenuto a sottoporsi agli accertamenti sanitari e periodici previsti dal protocollo di sorveglianza medica adottato dall'Ospedale.

### ***Art. 6 - Trattamento dei dati personali***

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione.

Le Parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

L'Università ai sensi dell'art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali del tirocinante in relazione alla gestione amministrativa della carriera e dell'attività formativa dello stesso.

L'Università fornisce al tirocinante le informazioni privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

L'Ente è Titolare autonomo ai sensi dell'art. 24 del GDPR in relazione ai dati personali del tirocinante trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica di esclusiva competenza dello stesso e ritenute necessarie per la partecipazione guidata alle attività proprie dell'Ente. Inoltre è Titolare autonomo in relazione ai dati personali conferiti all'Ente che siano eventualmente trattati dal tirocinante durante la partecipazione guidata alle attività di formazione. In tale qualità l'Ente si impegna a nominare il tirocinante persona autorizzata al

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Decreto Legislativo n. 101/2018, di cui potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione. L'Ente, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce al tirocinante le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

Resta inteso che i medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Roma "Tor Vergata" e dell'Ente quale Soggetto ospitante.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Infine, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

#### ***Art. 7 – Durata***

La presente convenzione ha durata di tre mesi a decorrere dal 01/09/2025 al 30/11/2025.

#### ***Art. 8 - Oneri***

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

### ***Art. 9 – Foro***

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

### ***Art. 10 – Norme finali***

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26/04/1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente. La presente Convenzione è redatta in unico esemplare, l'imposta di bollo è posta a carico dell'Università, le spese di registrazione seguono la regola della registrazione in caso d'uso. Essa viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della Legge n. 241/1990 e inviata a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Istituti Fisioterapici Ospitalieri IFO: [protocollo@cert.ifo.it](mailto:protocollo@cert.ifo.it)

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata": [didattica.radiodiagnostica@med.uniroma2.it](mailto:didattica.radiodiagnostica@med.uniroma2.it)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione, ai regolamenti e agli usi vigenti in materia di formazione specialistica dei medici.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005.

**Firma del Direttore della  
Scuola di specializzazione in  
Radiodiagnostica  
Prof. Francesco G. Garaci**

**Firma del Direttore Generale  
degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)  
Dott. Livio De Angelis**

**Allegato 1**

**CERTIFICATO DELLE ATTIVITA' SVOLTE EXTRA RETE FORMATIVA**

**DENOMINAZIONE STRUTTURA OSPITANTE**

**IRCCS IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri**

**SI ATTESTA CHE**

La **Dott.ssa Francesca Fu** iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ha completato il periodo di attività extra rete formativa in coerenza con il programma descritto nell' accordo per l'attività fuori rete formativa approvato dal Consiglio della Scuola di appartenenza

Con il seguente risultato (valutazione complessiva del periodo):

molto buono  buono  sufficiente  insufficiente

Durata complessiva del periodo extra rete formativa: **dal 01/09/2025 al 30/11/2025**

**Tipologia di prestazione sanitaria** \_\_\_\_\_ **N.** \_\_\_\_\_

**Tipologia di prestazione sanitaria** \_\_\_\_\_ **N.** \_\_\_\_\_

**Tipologia di prestazione sanitaria** \_\_\_\_\_ **N.** \_\_\_\_\_

**[Fornire una motivazione per la valutazione dell'attività formativa]**

Nome e cognome Tutor \_\_\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Nome e cognome del Dirigente responsabile \_\_\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_